

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

B A R I



**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA'
E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**



Consigliatura 1.1.2017 – 31.12.2020

INDICE

Premessa

Titolo I

II Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari

Capo I

Composizione, attribuzioni ed organizzazione

- Art. 1 - Costituzione, composizione e cariche
- Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio
- Art. 3 - Organizzazione del Consiglio

Capo II - Delle cariche

- Art. 4 - Del Presidente
- Art. 5 - Del Vicepresidente
- Art. 6 - Del Segretario
- Art. 7 - Del Tesoriere
- Art. 8 - Del Comitato di Presidenza

Capo III - Insediamento del Consiglio dell'Ordine

- Art. 9 - Elezione e proclamazione dei Consiglieri, durata del mandato
- Art. 10 - Seduta di insediamento
- Art. 11 - Criteri di votazione per l'elezione delle cariche
- Art. 12 - Ordine del giorno della successiva seduta dopo l'insediamento
- Art. 13 - Sostituzioni

Capo IV - Funzionamento del Consiglio

- Art. 14 - Calendario delle riunioni
- Art. 15 - Sede delle riunioni
- Art. 16 - Convocazione delle riunioni
- Art. 17 - Ordine del giorno
- Art. 18 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 19 - La trattazione degli argomenti
- Art. 20 - Le deliberazioni del Consiglio
- Art. 21 - Verbalizzazione delle sedute

Titolo II – Assemblea degli Iscritti e organo di controllo

Capo I - Assemblea degli Iscritti

- Art. 22 - Convocazione e ordine del giorno
- Art. 23 - Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti
- Art. 24 - Convocazione Assemblea elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori
- Art. 25 - Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli Iscritti

Capo II - Del Collegio dei revisori

- Art. 26 - Del Collegio dei Revisori

Capo III - Delle Commissioni consultive e gruppi di studio

- Art. 27 - Funzioni delle Commissioni
- Art. 28 - I Gruppi di Studio
- Art. 29 - Numero, competenza e durata
- Art. 30 - Composizione delle Commissioni consultive e dei Gruppi di Studio
- Art. 31 - Compiti del Consigliere Delegato
- Art. 32 - Compiti del Presidente della Commissione.
- Art. 33 - Compiti del Segretario
- Art. 34 - Insediamento
- Art. 35 - Durata, decadenza e dimissioni
- Art. 36 - Programma dei lavori
- Art. 37 - Nuclei di lavoro

TITOLO III - Dei rapporti con altri organi della categoria

Capo I - Conferenze, associazioni

- Art. 38 - Dei rapporti con le Associazioni di categoria

TITOLO IV- Disposizioni finali

- Art. 39 - Disposizioni finali

Premessa

L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bari è un Ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, c.3 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e del Consiglio Nazionale (*art.29, c.1, lett. e) del citato decreto*).

Sono organi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari: il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei Revisori e l'Assemblea degli iscritti.

Il presente regolamento detta la disciplina del funzionamento del Consiglio dell'Ordine recependo i principi contenuti nel predetto D.Lgs. n.139/2005.

Titolo I

II Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari

Capo I

Composizione, attribuzioni ed organizzazione

Art 1- Costituzione, composizione e cariche

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari è istituito presso il circondario del Tribunale civile e penale di Bari ed è composto da 15 membri eletti in base alle disposizioni di cui all'art. 9 e 21 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e successive modificazioni. Costituiscono cariche del Consiglio, come previsto dall'art.10 del citato decreto legislativo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
2. Fatta salva la carica del Presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'art.21, il Consiglio elegge, al proprio interno, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere (art.10).

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio

1. Al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 139/05, da altre norme di legge nonché dalle direttive del Consiglio nazionale intese al coordinamento e alla promozione dell'attività dei Consigli territoriali per favorire le iniziative rivolte al miglioramento ed al perfezionamento professionale.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni:

- rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
- vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
- cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
- vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;

- può trasmettere al Consiglio di disciplina segnalazioni di natura deontologica a carico degli iscritti;
 - interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti, trasmettendo gli atti al Consiglio di disciplina;
 - formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione in conformità alla legge (*vedi decreto liberalizzazione*);
 - provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
 - designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
 - delibera la convocazione dell'Assemblea;
 - rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
 - stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari(*vedi decreto liberalizzazione*);
 - cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'art. 29;
 - promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
2. Provvede all'assunzione del personale dell'Ente in ossequio alla normativa in materia di lavoro.
 3. Concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate da altri Ordini, anche di concerto con loro, nonché ad altri enti pubblici o privati.
 4. Delibera annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti.

Art. 3 - Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ordine svolge la propria attività in conformità alle direttive emanate dal Consiglio nazionale, individuando, altresì, specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche da esso stabilite e agli obiettivi da perseguire.
2. Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle attività delle singole aree, il Consiglio può conferire e revocare specifici incarichi a singoli Consiglieri fissando competenze, risorse e limiti dell'incarico nonché le modalità di rendicontazione.
3. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali attribuiti dall'art. 29 del D.Lgs. 139/05, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni consultive e Gruppi di studio, delle quali determina la composizione, le materie e la durata.
4. Il Consiglio ed i singoli Consiglieri incaricati per le aree di attività individuate dal Consiglio, si avvalgono della struttura di staff.

Capo II - Delle cariche

Art. 4 - Del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine, presiede il Consiglio e ne coordina l'attività (*art.11 c.1*), adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio. (*art. 11 c2*).
Può essere eletto Presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.
Al Presidente sono attribuiti, altresì, i seguenti poteri:
 - convoca il Consiglio almeno una volta al mese (*art. 13 c. 1*);

- convoca il Consiglio su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio entro 10 giorni (*art.13 c.1*);
 - prevalenza del voto del Presidente in caso di parità nelle deliberazioni di Consiglio (*art.13 c.3*);
 - sottoscrive il verbale di Consiglio, redatto dal Segretario sotto la sua direzione (*art.13 c.4*);
 - presiede l'Assemblea degli iscritti e ne constata la validità (*art.18 c.4*);
 - dopo la constatazione della validità, qualora 1/5 degli iscritti ne faccia domanda, l'Assemblea nomina il Presidente di quella assemblea convocata (*art.18 c.5*);
 - convoca l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del Consiglio dell'Ordine (*art.20 c.1*);
 - dichiara chiusa la votazione, scaduto l'orario e dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti, e procede alle operazioni di scrutinio (*art.21 c.13*);
 - riceve i risultati dei seggi elettorali istituiti (*art.21 c.14*);
 - dichiara il risultato della votazione, dopo lo scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione (*art.21 c.15*);
 - convoca l'Assemblea su richiesta di 1/10 degli iscritti all'Albo, ovvero da 1/3 dei Consiglieri (*art.23 c.1*);
2. Espone all'Assemblea degli Iscritti indetta per l'approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione la propria relazione contenente le attività svolte e le linee di sviluppo dell'Ordine (*art.19*).
 3. Su delibera del Consiglio, provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni consultive e dei Gruppi di studio della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
 4. In qualità di Rappresentante Legale, a seguito di delibera di Consiglio, può procedere all'apertura di c/c postali e bancari intestati all'Ente e agli Organismi da esso derivati.
 5. Può disporre, anche mediante uso di carta di credito, delle somme presenti sui conti correnti intestati all'Ordine nei limiti di quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali o deliberate dal Consiglio, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e del Regolamento per le spese economiche.

Art. 5 - Del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. Ove manchino, o siano impediti, sia il Presidente che il Vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.

Art. 6 - Del Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio, redige il verbale delle sedute anche con l'ausilio degli uffici amministrativi.
2. Il Segretario tiene i rapporti con gli Enti.
3. Coordina le attività della Segreteria dell'Ordine e cura i rapporti con dipendenti.
4. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane per età ed iscrizione all'Albo, fatta eccezione per i Consiglieri già titolari di cariche istituzionali.

Art. 7 - Del Tesoriere

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sulle spese.
2. Effettua il pagamento delle spese in contanti, con bonifico bancario ovvero a mezzo assegni e carte di credito.
3. Sovrintende alla riscossione dei contributi previsti dall'art.12, c.1 lett. p) e dall'art.29, c.1, lett. h) dovuti dagli iscritti.
4. Su delibera del Consiglio dell'Ordine può disporre del fondo di riserva iscritto in bilancio, acquisito il parere del Collegio dei Revisori.
5. Redige annualmente il progetto del bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio.
6. Predispose la relazione tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione e consuntivo
7. Illustra all'Assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e consuntivo corredato della propria relazione curandone la pubblicazione dopo l'approvazione.
8. A seguito di delibera di Consiglio, può procedere all'apertura di c/c postali e bancari intestati all'Ente.

Art. 8 – Del Comitato di Presidenza

1. Nella trattazione delle strategie generali e dei rapporti esterni il Presidente è coadiuvato da un Comitato di Presidenza composto dalle cariche istituzionali.

Capo III - Insediamento del Consiglio dell'Ordine

Art. 9 - Elezione e proclamazione dei Consiglieri, durata del mandato

1. I membri del Consiglio dell'Ordine sono eletti in base alle disposizioni del D.Lgs. 139/2005 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 10 - Seduta di insediamento

1. I componenti del Consiglio eletti assumono l'incarico nel corso della prima seduta successiva alla proclamazione.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente neo-eletto.
3. Nel corso della seduta di insediamento sono nominati il Vicepresidente il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 11 - Criteri di votazione per l'elezione delle cariche

1. Le votazioni per la nomina delle sottoindicate cariche del Consiglio procedono distintamente e a scrutinio segreto con il seguente ordine:
 - a. elezione del Vicepresidente
 - b. elezione del Segretario;
 - c. elezione del Tesoriere.
2. Risulta eletto, per ciascuna carica, il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 12 - Ordine del giorno della successiva seduta dopo l'insediamento

1. L'ordine del giorno della successiva seduta deve prevedere l'approvazione delle linee programmatiche individuate dal Consiglio ed il calendario di massima delle riunioni per l'anno in corso.

Art. 13 – Sostituzioni

1. Fatta eccezione per il Presidente, alla sostituzione dei Consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
2. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente.
3. Il Presidente deve di diritto convocare e tenere l'Assemblea degli iscritti per l'elezione dell'intero Consiglio, entro sessanta giorni dalla intervenuta scadenza.

Capo IV - Funzionamento del Consiglio

Art. 14 - Calendario delle riunioni

1. Nell'ultima riunione di ciascun anno solare il Presidente, sentito il Consiglio, fissa il calendario delle riunioni del Consiglio per l'anno successivo.
2. Il calendario può essere variato dal Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità.
3. In caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie, nella sede del Consiglio o in altre sedi.
4. Qualora la richiesta di convocazione venga fatta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, il Presidente è tenuto a convocarla entro i dieci giorni successivi.

Art. 15 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in Bari presso la sede dell'Ordine.
2. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in località diverse dalla sede, purché nell'ambito territoriale dell'Ordine.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la registrazione degli interventi e delle espressioni di voto. I Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il quorum costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto. Qualora nel corso della riunione siano utilizzati mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri collegati non possono partecipare alle votazioni a scrutinio segreto ed in tal caso non concorrono neppure a determinare il quorum costitutivo.
4. I sistemi di telecomunicazione adottati devono consentire a tutti i Consiglieri collegati di partecipare attivamente alla discussione consentendo, in particolare, di disporre e di far condividere a tutti i partecipanti gli eventuali documenti prodotti in discussione se non già precedentemente disponibili.

Art 16 - Convocazione delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente e dal Segretario che provvede a darne comunicazione a tutti i Consiglieri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata

agli indirizzi indicati per iscritto dai Consiglieri, da inviarsi almeno sette giorni lavorativi prima della seduta ovvero, in caso di sedute straordinarie, con convocazione da inviarsi a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data dell'incontro.

2. La convocazione deve contenere le informazioni seguenti:
 - a) la data, il luogo e l'ora della seduta;
 - b) ordine del giorno in discussione;
 - c) la documentazione di supporto per ciascuno degli argomenti che saranno trattati nel Corso della seduta dovrà essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima del Consiglio al fine di fornire sufficienti elementi di valutazione in ordine alle decisioni da assumere. L'eventuale documentazione supplementare eventualmente richiesta da uno o più Consiglieri deve essere contestualmente inviata all'intero Consiglio;
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 17 - Ordine del giorno

1. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nel corso della seduta e può provvedere alla designazione di uno o più relatori per ciascun argomento. In casi di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata, sino al giorno prima della seduta nel rispetto di quanto prescritto alla lettera c) comma 2 dell'art. 16.
2. Ciascun Consigliere può proporre al Presidente l'iscrizione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti e delle relative eventuali delibere, depositando una richiesta scritta che verrà comunicata a tutti i Consiglieri assieme all'ordine del giorno. La richiesta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e la proposta di delibera, sono integrate dalla documentazione di supporto di cui alle lettere c) e comma 2 dell'art. 16 del presente regolamento e devono essere fatte pervenire al Presidente, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta ad eccezione delle richieste di accreditamento degli eventi formativi la cui presentazione deve avvenire entro sette giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 38 c. 3 del presente Regolamento
3. Per le proposte di iscrizione all'ordine del giorno provenienti da almeno cinque Consiglieri, il Presidente deve provvedere all'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta purché le stesse richieste siano pervenute almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e siano corredate nello stesso termine della documentazione informativa. Qualora la richiesta sia pervenuta oltre il termine fissato il Presidente iscriverà l'argomento all'ordine del giorno della seduta successiva a quella per la quale l'iscrizione era stata richiesta.

Art. 18 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.

Art. 19 - La trattazione degli argomenti

1. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal relatore designato e l'esposizione del relatore deve terminare con la proposta di delibera circa l'argomento trattato e con l'indicazione, ove richiesto, dell'eventuale impegno di spesa. A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.

2. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintantoché non si siano espressi, sullo stesso argomento, tutti gli altri Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
3. E' facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti, disporre, per argomenti di particolare rilevanza, una seconda tornata di interventi per i quali, ricorrendone il caso, fisserà nuovi limiti di tempo in termini necessariamente più contenuti.
4. Ogni proposta di delibera, successivamente alla relazione e agli interventi dei Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, ove non venga approvata all'unanimità, viene sottoposta a votazione che avviene per alzata di mano. Nelle ipotesi previste dalla legge o su richiesta di almeno tre Consiglieri, la votazione avviene a scrutinio segreto.
5. Al termine della votazione il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio e alla verbalizzazione dello stesso.
6. Il Consiglio può deliberare di avvalersi, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori consiliari, di professionalità anche esterne, esperte in materia giuridico amministrativa, cui potrà essere affidato, tra l'altro, l'incarico di redigere, in ausilio al Consigliere segretario, la bozza del verbale della riunione consiliare;

Art. 20 - Le deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. I verbali, dopo l'approvazione del Consiglio, vengono trascritti a cura del Consigliere Segretario nell'apposito registro, in ordine cronologico.
3. Prima di iniziare la discussione su ciascun punto all'ordine del giorno ogni Consigliere deve rendere nota la sua posizione di conflitto di interesse con riferimento al punto in trattazione. Il Consigliere che versa in tale situazione, pur presente in sala, è obbligato ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sul punto. I Consiglieri in conflitto di interessi concorrono a formare il quorum costitutivo della riunione, ma sono esclusi dal computo del quorum deliberativo.
4. Il Consigliere che, senza un giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

Art. 21 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Consiglio potrà, se del caso, utilizzare un apposito impianto tecnico in grado di garantire la registrazione degli interventi ed il rispetto dei tempi assegnati. La registrazione non potrà essere conservata successivamente all'approvazione definitiva del verbale della relativa seduta.
2. Le sedute del Consiglio dell'Ordine sono verbalizzate in forma sintetica sotto la responsabilità del Consigliere Segretario che provvederà successivamente a predisporre il testo definitivo da sottoporre ai Consiglieri nella riunione successiva per eventuali osservazioni.

Titolo II – Assemblea degli Iscritti e organo di controllo

Capo I - Assemblea degli Iscritti

Art. 22 - Convocazione e ordine del giorno

1. L'Assemblea è convocata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 139/2005 e con le modalità ivi previste, almeno venti giorni prima mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea degli Iscritti è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, assistito dal Segretario dello stesso. Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti presenti ne faccia domanda, il Presidente ed il Segretario sono nominati dall'Assemblea.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
5. Delle riunioni assembleari viene redatto, a cura del Segretario, specifico verbale contenente anche l'indicazione degli intervenuti nel dibattito e la sintesi dei singoli interventi.

Art. 23 – Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti

1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.
2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.

Art. 24 – Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori

1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori, il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 139/2005 e in ossequio al Regolamento per lo svolgimento delle elezioni emanato dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Ministero della Giustizia.

Art. 25 – Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli Iscritti

1. Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei Consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il Professionista che deve presiederla.

Capo II - Del Collegio dei revisori

Art. 26 - Del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel Registro dei Revisori Legali.
2. I membri del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 139/2005 ed in ossequio al Regolamento per lo svolgimento delle elezioni emanato dal Consiglio Nazionale e approvato dal Ministero della Giustizia.
3. La riunione di insediamento, convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori, deve avvenire entro quindici giorni dalla elezione ed in ogni caso non prima della scadenza del mandato del precedente Collegio dei Revisori.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

5. Il Collegio dei Revisori non partecipa ai lavori del Consiglio. Ove appositamente richiesto dal Collegio, il Consiglio può ammettere l'assistenza dello stesso alle proprie sedute al fine di consentire di poter al meglio *“vigilare sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”*, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs n.123 del 30.6.2011.

Capo III - Delle Commissioni consultive e gruppi di studio

Art. 27 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni Consultive (di seguito "Commissioni") sono istituite dal Consiglio dell'Ordine per fornire pareri ed elementi di valutazione su qualsiasi materia che interessi l'esercizio della professione con il fine di effettuare studi ed indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività della categoria professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile.
2. Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.

Art. 28 – I Gruppi di Studio

1. Il Consiglio dell'Ordine, per proprie esigenze connesse al miglior espletamento delle sue funzioni e ove si presenti la necessità di esprimere in tempi rapidi la propria posizione su argomenti ben identificati e circoscritti, non altrimenti già assegnati alle Commissioni, potrà formare Gruppi di Studio (di seguito denominati “Gruppi”) che, in tempi preconcordati, gli forniscano gli strumenti conoscitivi ricercati.
2. Il gruppo di studio è presieduto dal Consigliere delegato alla materia ed è formato da un numero limitato di componenti.

Art. 29 – Numero, competenza e durata

1. Il numero delle Commissioni e dei Gruppi e le materie di competenza sono determinate dal Consiglio dell'Ordine in base alle specifiche esigenze.
2. Le Commissioni ed i Gruppi svolgono l'attività ad essi assegnata fino all'esaurimento del compito affidato o fino a diversa determinazione del Consiglio dell'Ordine. Le Commissioni aventi competenza istituzionale sono permanenti per tutta la durata del mandato del Consiglio, salvo modifiche legislative successivamente intervenute, e durano in carica fino alla nomina delle stesse da parte del nuovo Consiglio.

Art. 30 - Composizione delle Commissioni consultive e dei Gruppi di Studio

1. Il Consiglio dell'Ordine nomina i Consiglieri Delegati per singole AREE.
2. I Presidenti ed i componenti di ciascuna Commissione e/o Gruppo rientrante nelle varie AREE sono nominati dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Consigliere Delegato.
3. Il Segretario viene nominato dal Consigliere Delegato tra i componenti della Commissione.
4. Ai lavori delle Commissioni e dei Gruppi possono partecipare i Consiglieri dell'Ordine.

Art. 31 - Compiti del Consigliere Delegato

1. Il Consigliere delegato risponde al Consiglio dell'Ordine delle attività della Commissione o del Gruppo che gli è stato assegnato. A tal fine, al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio

potere per il conseguimento degli obiettivi per i quali la Commissione o Gruppo è stato costituito.

2. In particolare il Consigliere Delegato:

- ;
- a) rappresenta il Consiglio dell'Ordine nell'ambito della Commissione o Gruppo e, in tale veste, opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio stesso;
- b) indirizza i lavori della Commissione o del Gruppo in collaborazione con il Presidente della Commissione e sottopone al Consiglio gli studi da divulgare, approfondimenti e indagini applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
- c) nomina i nuclei di lavoro all'interno delle Commissioni o Gruppi che vengono convocati a cura del Segretario di Commissione il quale informa altresì la Segreteria dell'Ordine delle date previste per gli incontri;
- d) presenzia ai lavori e riferisce al Consiglio dell'Ordine circa le attività svolte, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;
- e) propone al Consiglio dell'Ordine le deliberazioni che si rendessero necessarie circa la composizione e l'attività delle Commissioni e Gruppi, con particolare riguardo ai provvedimenti che, comportando spese, rientrano nella competenza del Consiglio stesso;
- f) illustra l'elaborato ed il parere finale della Commissione o Gruppo al Consiglio dell'Ordine dopo averne verificato la conformità agli obiettivi prefissati nel programma di mandato e che il livello di approfondimento scientifico che sia consono all'autorevolezza dell'organo che li emette. Dopo averlo approvato, il Consiglio dell'Ordine può autorizzare la divulgazione dell'elaborato o del parere.

Art. 32 - Compiti del Presidente della Commissione.

1. Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione e svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove la convocazione e la tenuta delle riunioni della Commissione;
- b) formula, di concerto con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tenere conto delle priorità e delle urgenze eventualmente stabilite dalle direttive del Consiglio dell'Ordine;
- c) di concerto con il Consigliere Delegato, nomina i relatori per la trattazione degli specifici argomenti e, qualora il caso lo richieda, dispone la formazione di Nuclei di Lavoro di cui all'art. 37 del presente regolamento, la loro composizione ed il responsabile del Nucleo;
- d) presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
- e) sottoscrive il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere o elaborato;
- f) dispone l'acquisizione di pareri di esperti e l'effettuazione di particolari studi e ricerche;
- g) cura, di concerto con il Consigliere Delegato, la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando sotto la sua responsabilità altri componenti della Commissione;
- h) partecipa, ove richiesto ed a solo titolo illustrativo, ai lavori del Consiglio dell'Ordine attinenti l'attività svolta.

Art. 33 - Compiti del Segretario

1. Sono compiti del Segretario:

- a) la convocazione delle riunioni ad eccezione di quella di insediamento che è inviata ai componenti della Commissione dalla Segreteria dell'Ordine unitamente alla comunicazione di nomina;

- b) la redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere consegnato tassativamente entro dieci giorni o prima, in caso di urgente necessità, alla competente Segreteria dell'Ordine per essere sottoposto all'esame del primo consiglio utile;
 - c) l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione o Gruppo.
2. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal componente più giovane di età.

Art. 34 – Insediamento

1. Potranno far parte delle Commissioni e/o Gruppi gli iscritti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Ordinamento professionale, ribaditi attraverso idonea autocertificazione e che siano in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine. Nella domanda di ammissione, predisposta dalla Segreteria dell'Ordine, dovrà essere specificata l'esperienza nel contesto delle materie oggetto della Commissione scelta.
2. L'insediamento della Commissione o del Gruppo di Studio dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile dalla comunicazione fatta, dal Presidente e dal Segretario, dell'istituzione formale della Commissione o del Gruppo ed in funzione delle adesioni pervenute e deliberate.
3. La riunione di insediamento è convocata dal Consigliere Delegato a mezzo telefax o posta elettronica certificata.
4. Nel corso della riunione di insediamento si dovrà procedere:
 - a) alla nomina del Segretario, da parte del Consigliere delegato;
 - b) alla sottoscrizione, da parte di tutti i componenti, per conoscenza e adesione, di un estratto del presente regolamento. Con la sottoscrizione del regolamento ciascun componente prende solenne impegno di porre massima diligenza e cura nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione e nella nomina e consapevole delle attese della Categoria.

Art. 35 – Durata, decadenza e dimissioni

1. E' motivo di decadenza del Presidente l'inattività della Commissione che si protrae per oltre un trimestre.
2. E' motivo di decadenza la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive non giustificate ed annotate a verbale. Le dimissioni devono essere rassegnate in forma scritta; quelle relative all'incarico di Consigliere Delegato, Presidente e Segretario decorreranno dalla data di avvenuta nomina dei sostituti, salvo diversa determinazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 36 - Programma dei lavori

1. Nel corso della riunione di insediamento dovrà essere redatto e discusso lo schema di programma dei lavori sulla proposta avanzata dal Consigliere Delegato.
2. Al programma dei lavori verrà data immediata attuazione previa fissazione delle date annuali degli incontri, o per il minor periodo ritenuto utile per l'espletamento dell'incarico.

Art. 37 - Nuclei di lavoro

1. I Nuclei di lavoro vengono formati nell'ambito delle Commissioni e dei Gruppi e sono composti da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, possibilmente avendo riguardo alla vicinanza delle rispettive sedi provenienza.
2. La Commissione o Gruppo assegna al Nucleo di lavoro i temi di studio, le modalità di esecuzione ed assegna il termine entro il quale i lavori debbono essere conclusi.

TITOLO III - Dei rapporti con altri organi della categoria

Capo I - Conferenze, associazioni

Art. 38 - Dei rapporti con le Associazioni di categoria

1. Il Consiglio dell'Ordine ritiene opportuno ed utile promuovere una consultazione periodica con le Associazioni di categoria regolarmente costituite e preventivamente accreditate, ed a tal fine concorda, con i relativi Presidenti, modalità e termini degli incontri.
2. Il Consiglio terrà costanti e calendarizzati rapporti e interscambi informativi con le espressioni associative della categoria purché tali associazioni siano comunque rappresentative di un numero adeguato di colleghi, almeno 50, e condividano il metodo del rispetto reciproco e deontologico, del dialogo e della capacità costruttiva anche nel legittimo esercizio del diritto di critica.

Qualora le Associazioni intendano proporre eventi pubblici formativi (convegni, corsi, seminari e tavole rotonde) sia ai fini della F.P.C. che della concessione del Patrocinio da parte dell'Ordine, si dovrà osservare quanto disposto dal vigente "Regolamento delle attività di formazione della Associazioni. Quanto sopra con l'obiettivo di assicurare e garantire che gli iscritti all'Albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale attraverso l'opportunità di un'offerta formativa diversificata, tutto ciò anche al fine di consentire a tutte le richiedenti pari opportunità e diritti di visibilità e partecipazione attiva.

TITOLO IV- Disposizioni finali

Art 39 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché ai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale ed a quelli, ancorché correlati, del Consiglio dell'Ordine.